

Codice A1816A

D.D. 5 ottobre 2016, n. 2661

R.D. 523/1904 - P.I. 5673 - Lavori di manutenzione idraulica con taglio della vegetazione in alveo del Torrente Rea e del Rio Luni nei comuni di Dogliani e Murazzano mediante l'impiego del volontariato di Protezione Civile - Richiedente: Comune di Dogliani (Comune capofila)

In data 06/09/2016 il Comune di Dogliani in qualità di capofila con sede in Dogliani, Piazza San Paolo, n. 10, ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione di lavori di manutenzione idraulica con taglio della vegetazione in alveo del Torrente Rea e del Rio Luni nei comuni di Dogliani e Murazzano mediante l'impiego del volontariato di Protezione Civile nei giorni 7, 8 e 9 ottobre consistenti nel taglio manutentivo della vegetazione presente nell'alveo attivo entro i cigli di sponda con conservazione delle associazioni vegetali allo stadio giovanile ed eliminazione della vegetazione arborea inclinata, instabile, deperiente o morta nei seguenti tratti d'alveo:

- nel comune di Dogliani, per un tratto di circa 3800 m totali compreso tra i lotti di terreno censiti al C.T. Fog.2 n.117 e Fog.32 n.101 da valle a monte del centro abitato di Dogliani (cantieri nn. 1, 2, 3, 4 e 5);
- nel comune di Dogliani, per un tratto di circa 1000 m totali compreso tra i lotti di terreno censiti al C.T. Fog.42 n.7 e Fog.42 n.64 presso la confluenza con il Rio Gamba (cantiere n. 6);
- nel comune di Murazzano, per un tratto di circa 200 m totali compreso tra i lotti di terreno censiti al C.T. Fog.18 n.85 e Fog.21 n.230 (cantiere n. 7);
- nel comune di Murazzano, per un tratto di circa 500 m totali compreso tra i lotti Fog.6 n.69 e Fog.18 n.87 presso la confluenza con il Rio Luni (cantiere n. 8).

Trattandosi di interventi di manutenzione idraulica, come definiti dagli artt. 37 e 37 bis del regolamento regionale n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i., si ritiene che, ai sensi della L.R.12/2004 e s.m.i. e del regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i., non debba essere corrisposto alcun canone e che non sia necessario formalizzare un atto di concessione, ferma restando l'osservanza da parte del soggetto autorizzato delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti.

All'istanza é allegata la documentazione tecnica d'impianto relativa all'esercitazione di Protezione Civile redatta dall'Ufficio di protezione Civile della Provincia di Cuneo in base al quale è prevista la realizzazione dei lavori di che trattasi.

In data 30/09/2016 sono pervenuti da parte del Comune di Dogliani, gli elaborati tecnici integrativi necessari per il prosieguo del procedimento autorizzativo.

L'Amministrazione Comunale di Dogliani con deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 21/09/2016 e quella del Comune di Murazzano con deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 23/09/2016 hanno approvato la documentazione tecnica d'impianto relativa all'esercitazione di Protezione Civile di cui trattasi.

E' stata effettuata visita in sopralluogo in data 28/09/2016 da parte di funzionari incaricati di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, la realizzazione dei lavori ed opere in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del Torrente Rea e del Rio Luni con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a. nei pressi di ponti, passerelle e briglie è consentito il taglio manutentivo ai sensi dell'art. 37 bis del regolamento regionale n.8/R del 20/09/2011 e s.m.i.; per gli interventi nei restanti tratti d'alveo si richiamano le prescrizioni di cui all'art. 37 del medesimo regolamento;
- b. si richiama il divieto di sradicamento o abbruciamento dei ceppi degli alberi di cui all'Art.96 lettera c) del R.D. 523/1904;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto l'art. 17 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- visti gli artt. 89-90 del D.P.R. n. 616/1977;
- vista la L.R. n. 40/1998 e s.m.i.;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
- vista la L.R. n. 4 del 10/02/2009;
- visti gli artt. 37 e 37 bis del regolamento regionale n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i.;
- vista la D.G.C. n. 73 del 21/09/2016 del Comune di Dogliani;
- vista la D.G.C. n. 60 del 23/09/2016 del Comune di Murazzano;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Dogliani in qualità di capofila con sede in Dogliani, Piazza San Paolo, n. 10, ad eseguire i lavori mediante l'impiego del volontariato di Protezione Civile nei giorni 7, 8 e 9 ottobre secondo le caratteristiche e modalità indicate nella documentazione tecnica d'impianto allegata all'istanza, che si restituisce al richiedente vistati da questo Settore, nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. i lavori dovranno essere realizzati nel rispetto della documentazione tecnica d'impianto relativa all'esercitazione di Protezione Civile e delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. gli interventi di manutenzione con il taglio della vegetazione dovranno essere eseguiti in osservanza ai dettati della normativa regionale forestale vigente ed esclusivamente nelle aree individuate nella documentazione tecnica d'impianto allegata all'istanza;
3. durante l'esecuzione delle lavorazioni di taglio della vegetazione, l'eventuale accatastamento del materiale dovrà essere effettuato fuori dall'alveo inciso e dalle aree di possibile esondazione dei corsi d'acqua;
4. i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. Il committente dei lavori è pertanto responsabile di qualsiasi danno che

possa derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuto ad eseguire a proprie cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

5. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

6. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;

7. le opere ed i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, nei giorni 7, 8 e 9 ottobre 2016;

8. il committente dei lavori dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente alla documentazione tecnica d'impianto approvata;

9. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni dei corsi d'acqua che lo rendessero necessario o che i lavori stessi siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico dei corsi d'acqua interessati;

10. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

11. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia.

Il presente provvedimento, costituisce anche autorizzazione all'occupazione temporanea delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010 nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

Il Dirigente di Settore
Dott. For. Elio Pulzoni